

ECOREATI

IDENTIKIT DELLA LEGGE N. 68/2015

Treviso, 21 novembre 2016

Il titolo VI-bis del Codice Penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis);
- Disastro ambientale (art. 452 quater);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies);
- Impedimento del controllo (art. 452 septies);
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies).

Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”

- *È punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
- *delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- *Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Ufficio del Massimario della Cassazione

relazione del 29.05.2015

In merito alla nozione di “compromissione e deterioramento”, *«dal punto di vista strettamente lessicale, la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso appunto di una situazione tendenzialmente irrimediabile (“compromessa”) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un’azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro».*

L'avverbio “Abusivamente”

- Preliminari dubbi erano legati al rispetto del principio di determinatezza della norma penale incriminatrice (art. 25, comma 2 Cost.)
- *“Il principio di determinatezza non esclude l'ammissibilità di formule elastiche alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta”* (Corte costituzionale, n. 172/14)

Cassazione penale , 21 settembre 2016,
n.46170, sez. III

- Compromissione: *«condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema».*
- Deterioramento: “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

segue: la reversibilità del danno

- La reversibilità del fenomeno inquinante non può assumere rilievo nella ipotesi di cui all'art. 452-bis c.p.
- è solo la norma di cui all'art. 452-quater c.p., relativa alla punibilità del disastro ambientale, che fa riferimento a tale concetto.

Profili processuali

- è possibile disporre **intercettazioni**;
- è consentito l'**arresto facoltativo in flagranza**;
- è consentita l'applicazione della **custodia in carcere** e delle altre **misure cautelari personali**;
- **Raddoppio termini di prescrizione**: l'art. 1, co. 6, L. 68/15 modifica l'art. 157 c.p., raddoppiando i termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis.

Modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche

L'art. 1, co. 8, L. 68/15 modifica l'art. 25-undecies del D.lgs. 231\2001, prevedendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Luca Tirapelle